

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL
C.F. 91020540406
VIA OVIDIO
RIMINI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA FONDAZIONE DI RICERCA SUL DOLORE - ISAL
snc
RN

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una Associazione a scopo di solidarietà sociale sotto la denominazione di "Amici della Fondazione di Ricerca sul Dolore - ISAL" in breve denominata anche come "Amici di ISAL".

ARTICOLO 2.- Oggetto e scopo

- 2.1. L'Associazione è apolitica ed apartitica, non confessionale e non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza all'uomo sofferente. L'attività sociale consisterà prevalentemente nella raccolta di fondi per opere di assistenza all'umano sofferente mediante attività di volontariato e donazioni, nella gestione di strumenti di divulgazione a mezzo stampa e informatici delle esperienze dei pazienti con dolore, nella ricerca e divulgazione a livello Nazionale ed Internazionale della pratica, della tecnica, della conoscenza e dell'assistenza all'uomo sofferente. I fondi raccolti saranno utilizzati per il sostegno delle attività svolte dalla Fondazione ISAL - Istituto di Ricerca e Formazione sul Dolore - alla Unità Operativa di Terapia Antalgica e Cure Palliative della Azienda USL di Rimini per l'acquisizione di strumentazioni per migliorare le capacità operative della UO stessa al fine di migliorare la qualità di vita delle persone ricoverate e dei loro famigliari anche sostenendo loro spese per assistenza integrativa non sanitaria a livello di ricovero e domiciliare.
- 2.2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- 2.3. L'Associazione potrà partecipare ad organismi più ampi associandosi a sua volta ad organizzazioni nazionali o mondiali che perseguono finalità simili od affini alla propria.

Articolo 3-Sede

- 3.1. L'Associazione ha sede in Rimini, attualmente c/o U.O. Terapia Antalgica e Cure Palliative -Osp. Infermi - Via Ovidio snc.

Articolo 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

- 4.1. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 4.2. Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, dagli avanzi netti delle precedenti gestioni e dalle donazioni ricevute, oltre ad introiti netti per interessi.
- 4.3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) - dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione e dalle liberalità di terzi sostenitori;
 - b) - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c) - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo Nazionale annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota annuale di iscrizione alla medesima, che dovrà essere versata entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento delle quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

- 4.4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91020540406

VIA OVIDIO
RIMINI

Articolo 5 - Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari dell'Associazione

5.1. - Possono aderire dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità. Tutti gli Aderenti svolgono attività di volontariato all'interno dell'Associazione in modo spontaneo, libero e gratuito; la qualità di Aderente è incompatibile con qualunque forma di rapporto lavorativo subordinato o autonomo con l'Associazione.

Sono Aderenti dell'Associazione:

- a) - i Fondatori;
- b) - i Soci dell' Associazione;
- c) - i Benemeriti dell' Associazione
- d) - i Beneficiari dell' Associazione

5.2. - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

5.3. - L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5.4. - Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

5.5 - Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

5.6. - Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

5.7. - Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare affettivamente alla vita dell'Associazione.

5.8. - Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda alla Sezione nella cui provincia è residente.

Esso pertanto verrà iscritto nel libro soci della Sezione Territoriale (o provinciale) di appartenenza.

Le persone residenti in province in cui non esiste Sezione Provinciale sono Soci dell'Associazione genericamente intesa, ma fino a quando non verrà costituita una Sezione territoriale, non potranno intervenire nell'Assemblea dei soci, in quanto qualificati come soci sostenitori.

Le persone residenti in altri Stati possono divenire Soci dopo che il Consiglio Direttivo Nazionale ne abbia verificato i requisiti. Essi afferiscono alla Sezione Provinciale geograficamente più vicina alla Sede nazionale.

Il Consiglio Direttivo Territoriale (o Provinciale) deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il suddetto termine, essa si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione per consentire facoltà di replica.

Il Consiglio Direttivo territoriale provvederà a trasmettere tempestivamente alla Sede Nazionale l'ingresso dei nuovi soci.

Essi acquistano tale qualifica solo all'atto dell'iscrizione nell'apposito Registro dei Soci gestito da ciascuna Sezione Provinciale, trascorso il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione.

5.9. - Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa.

Tale recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato, ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo Territoriale riceve la notifica della volontà di recedere.

5.10- In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

5.11. - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve essere motivato. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire nei trenta giorni successivi alla notifica all'arbitrato di cui all'art. 17) del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia degli Arbitri.

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91020540406

VIA OVIDIO

RIMINI

snc Articolo 6 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea Nazionale degli Aderenti alla Associazione;
- b) - il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) - il Vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) - il Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) - il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) - il Tesoriere.

1. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7 – Assemblea Nazionale degli Aderenti

7.1. - L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, dai soci risultanti iscritti al 31 dicembre 2008, dai componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e dai Delegati Regionali; questi ultimi eletti dai Presidenti territoriali (o provinciali) in ragione di un Delegato per Regione.

7.2. - I Delegati Regionali devono essere eletti tra i presidenti delle Sezioni provinciali di quella determinata Regione, potranno essere eletti solo coloro abbiano maturato almeno un anno di anzianità in qualità di socio ordinario.

Ogni Regione deve esprimere un solo Delegato regionale e un suo sostituto, che interverrà in sua vece nei casi di forza maggiore o nel caso di inadempienza del mandato.

Il Delegato o suo sostituto, deve intervenire personalmente all'Assemblea dei soci e non può delegare il proprio voto ad altri.

I delegati regionali sono espressi dalle sezioni provinciali almeno 3 mesi prima dell'Assemblea Nazionale che si tiene ogni 3 anni e prevede il rinnovo delle cariche sociali in seno al Consiglio Direttivo

Se in una Regione non c'è pluralità di Sezioni territoriali, la qualifica di Delegato regionale sarà rivestita dal Presidente della Sezione provinciale, in attesa che il numero delle Sezioni diventi di due o più unità. Entro sei mesi dal verificarsi di tale evento, si procederà alla elezione del Delegato regionale, scelto tra i Presidenti delle Sezioni territoriali.

La qualifica di delegato è considerata carica associativa ad ogni effetto.

7.3. - L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 31 marzo, e del bilancio preventivo entro il 31 ottobre.

Essa inoltre:

a - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e del Tesoriere;

b - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

c - delibera sulle modifiche al presente Statuto;

d - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

e - delibera su quale attività istituzionale impiegare eventuali utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

f - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4. - L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga

opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Delegati o da almeno due Consiglieri

7.5. - Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio dello Stato Italiano.

7.6. - La convocazione è fatta mediante lettera senza raccomandazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

7.7. - Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le cento unità, la lettera può essere sostituita dalla pubblicazione della convocazione su una pubblicazione dell'Associazione che giunga almeno quindici giorni prima al domicilio eletto da ciascun Associato e dalla affissione nella sede dell'Associazione della comunicazione stessa contenente tutti gli estremi previsti dal precedente comma 7.6).

7.8. - L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

7.9. - In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

C.F. 93020540406

VIA OVIDIO

RIMINI

RM

SNC

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo Nazionale

- 8.1. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
- 8.2. - Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- 8.3. - Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
- 8.4. - In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso farà luogo alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli Aderenti immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
- Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- 8.5. - Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
 - l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
 - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
- 8.6. - Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei al Consiglio Direttivo, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 8.7. - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante telefax, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza.
- 8.8. - Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- 8.9. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- 8.10. - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 8.11. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

C.F. 91020540406

VIA OVIDIO

snc

RIMINI

Articolo 9 - Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale

- 9.1. - Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
- 9.2. - Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 9.3. - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 9.4. - Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonea relazione.

Articolo 10- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale

- 10.1. - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11- Il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale

- 11.1. - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 11.2. - Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Articolo 12 - Libri dell'Associazione

- 12.1. - Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, il Libro degli Aderenti all'Associazione.
- I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13 - Il Tesoriere

- 13.1 - Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 14 - Bilancio consuntivo e preventivo

- 14.1. - Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
- Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 14.2. - I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

Articolo 15 - Avanzi di gestione

CFI. 91020540406
VIA CIVIDIO
RIMINI
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni senza fini di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni senza fini di lucro o a fini di pubblica utilità.

Articolo 17 - Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, su istanza della parte più diligente, provvedere il Presidente del Tribunale di Rimini.

Articolo 18 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V in quanto compatibile, nonché a tutte le norme speciali vigenti in materia.

all B)

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91020540406

via ~~Amici~~ della Fondazione di ricerca sul dolore – ISAL in breve denominata anche come (Amici di
RIGAL) RN

Regolamento della Associazione

Art. 1 – L'associazione opera attraverso la Sede Nazionale e l'Articolazione Territoriale: Sezioni Provinciali e Gruppi Operativi, *se istituiti*. Essi operano, per il conseguimento delle finalità e l'espletamento delle attività associative, nell'attuazione e rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 2 – La Sede Nazionale è lo strumento operativo dell'Associazione di cui si avvale il Consiglio Direttivo Nazionale per la gestione dell'Associazione stessa e del suo patrimonio. La Sede Nazionale cura, tra l'altro, la definizione, l'attuazione e il coordinamento del programma dell'Associazione: i servizi di supporto e di coordinamento all'articolazione territoriale; i servizi nazionali di informazione di consulenza e di supporto indirizzati ai Soci.

L'Associazione opera con la finalità di sostenere le attività promosse dalla Fondazione di ricerca sul dolore denominata "Fondazione ISAL".

Il sostegno alla Fondazione si configura mediante l'adesione nelle sedi periferiche all'attuazione dei programmi di interesse nazionale promossi annualmente dalla Fondazione ISAL e Associazione Nazionale e al sostegno economico della Fondazione mediante il trasferimento delle quote ricavate dal bilancio sociale come espresso nei capitoli dedicati alle sezioni provinciali

Art. 3 – Per ogni esigenza di carattere organizzativo, amministrativo, contabile ed altro, l'articolazione territoriale fa riferimento alla Sede Nazionale e partecipa alle iniziative comuni promosse e coordinate dalla sede Nazionale stessa sulla base dei programmi di attività associativi e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nazionale cui compete fissare anche le modalità di eventuali partecipazioni ai costi dei servizi fruiti alle singole Sezioni. La Sede Nazionale sulla base delle esigenze espresse dalla articolazione territoriale provvede ad interessare ed attivare le persone e le funzioni competenti in materia, anche non appartenenti stabilmente alla propria struttura.

SOCI

Art. 4 – Fatto salvo il concetto che il Socio è tale in relazione all'Associazione nel suo complesso, ogni persona fa riferimento, in base alla propria residenza anagrafica, alla Sezione nella cui provincia è residente.

Esso pertanto verrà iscritto nel libro dei soci della Sezione provinciale di appartenenza.

E' consentito, in deroga a quanto sopra, il riferimento ad altra Sezione nel caso di:

- a. Diverso effettivo domicilio;
- b. Diversa sede di lavoro;
- c. Maggiori difficoltà a condurre vita associativa presso la propria Sezione, rispetto ad altra più vicina.

Art. 5 – Le persone residenti in province in cui non esiste Sezione Provinciale sono Soci dell'Associazione genericamente intesa, ma fino a quando non verrà costituita una Sezione territoriale, non potranno intervenire nell'Assemblea dei soci, in quanto qualificati come soci sostenitori.

Le persone residenti in altri Stati possono divenire Soci dopo che il Consiglio Direttivo Nazionale ne abbia verificato i requisiti. Essi afferiscono alla Sezione Provinciale geograficamente più vicina alla Sede nazionale.

Art. 6 – Salvo diversa ed esplicita indicazione da parte del Socio, la quota associativa si riferisce all'anno solare in corso. E però possibile regolarizzare in anticipo la propria posizione di Socio versando la relativa quota per l'anno successivo. Non possono peraltro essere presi in considerazione versamenti di quote associative con valore retroattivo, fatta salva la possibilità di

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91020540406

tempestiva integrazione successiva, entro l'anno solare di riferimento, della somma mancante al
VIA VIDIMATO SMC
Taggiungimento della quota associativa rispetto a quanto in precedenza versato a tale titolo. Non
RIMINI RN
sono consentite iscrizioni con modalità al di fuori di quelle previste dallo Statuto.

La persona fisica, che intende aderire all'Associazione, deve presentare domanda di ammissione allegando copia di un documento di riconoscimento indirizzata alla Sezione nella cui provincia è residente.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo Territoriale (o provinciale) deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il suddetto termine, essa si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione per consentire facoltà di replica.

Il Consiglio Direttivo territoriale provvederà a trasmettere tempestivamente alla Sede Nazionale l'ingresso dei nuovi soci.

Essi acquistano tale qualifica solo all'atto dell'iscrizione nell'apposito Registro dei Soci gestito da ciascuna Sezione Provinciale, trascorso il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione.

Tale Registro dei Soci, istituito presso ciascuna sede territoriale, vidimato prima di essere posto in uso dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, rappresenta anche l'unico riferimento ufficiale per l'identificazione dei Soci ai fini assicurativi, in conformità con la legislazione vigente. Le Sezioni trasmettono trimestralmente alla Sede Nazionale i dati relativi all'incasso delle quote di iscrizione relative ai nuovi soci ed a quelle correnti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad annotare su apposito libro soci, ai soli fini statistici, il flusso dei soci in entrata ed in uscita suddiviso per Sezione territoriale.

Su apposito registro da istituirsi a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, verranno annotati i soci "sostenitori" appartenenti a province in cui non è stata ancora istituita una Sezione territoriale.

Gli stessi verranno poi trasferiti alla sede territoriale di competenza non appena la stessa verrà istituita, acquisendo così la qualifica di socio ordinario.

Art. 8 – l'Espulsione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, per gravi motivi ed ha carattere definitivo.

L'azione disciplinare è intrapresa su iniziativa del Presidente della Sezione a cui il socio appartiene.

Il Presidente Provinciale, al termine della fase istruttoria, dovrà trasmettere il fascicolo al Consiglio Direttivo Nazionale, unico organo legittimato ad emettere il provvedimento di espulsione del socio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può iniziare l'azione disciplinare nei confronti del socio resosi inadempiente anche di sua iniziativa, qualora venga a conoscenza di fatti o circostanze che hanno rilevanza ai fini disciplinari. Nella fattispecie può sentire, se lo ritiene opportuno ai fini della indagine, il parere del Presidente Provinciale

Può riscontrarsi ipotesi di ricorrenza di gravi motivi nei seguenti casi, indicati a mero titolo esplicativo:

- a. Condanna penale passata in giudicato per delitti non colposi;
- b. L'aver subito sanzioni interdittive di tipo amministrativo rilevanti ai fini associativi;
- c. Operato in contrasto con fini statutarie e gli interessi associativi, qualora dall'operato stesso possa derivare grave pregiudizio di immagine o patrimoniale o di qualsivoglia altra natura alla Associazione;
- d. Non condivisione ai fini statutarie, denigrazione dell'Associazione dei suoi programmi;

Art. 9 – Nel caso di apertura di procedimenti relativi a delitti non colposi nelle altre ipotesi previste dall'articolo 8) del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di sospendere in modo motivato il Socio dalla carica ricoperta per il periodo strettamente necessario a valutarne la relativa posizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12) del presente

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91920540406

Regolamento nel caso in cui tali situazioni si riferiscano a Consiglieri Nazionali o altri Soci
ricoprenti cariche a livello nazionale.^{snc}

VIA OTTAVIO
RIMINI

Art. 10 – Negli stessi casi di cui all'articolo 8) del presente Regolamento il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di deliberare in modo motivato e previa acquisizione dei necessari elementi con richiesta anche all'interessato, la cessazione dalla carica ricoperta qualora, una volta acquisiti gli elementi atti a valutarne la rispettiva posizione, non venga assunta deliberazione di espulsione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12) del presente Regolamento nel caso di cariche nazionali. Il Consiglio Direttivo Nazionale inoltre ha facoltà di deliberare per gravi motivi, in modo motivato e previa acquisizione dei necessari elementi con richiesta anche all'interessato, la cessazione della carica ricoperta a livello provinciale nel caso in cui il Socio che la ricopra non si dimostri in grado di esercitare efficacemente e con competenza il proprio ruolo nel dare pratica attuazione dello Statuto, al Regolamento, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 11 – Quando ricorrano le situazioni all'articolo 8) del presente regolamento e le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o perdurante conflitto con gli interessi associativi previsti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di disporre in modo motivato la non ammissione alle cariche associative. Per quanto attiene le cause di incompatibilità, ineleggibilità o perdurante conflitto con gli interessi associativi previsti dagli articoli 15) e 16) dello Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale riceverà le eventuali segnalazioni dai Consigli Direttivi Provinciali incaricati della verifica di insussistenza di tali cause a livello provinciale.

Art. 12 – Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8) del presente Regolamento, risulti coinvolto un componente del Consiglio Direttivo Nazionale o altro Socio ricoprente una carica a livello nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale stesso ha facoltà di proporre e deliberare con parere motivato la cessazione dalla carica nonché l'espulsione dall'Associazione.

La relativa delibera verrà notificata all'interessato a mezzo lettera a/r entro trenta giorni dal pronunciamento della stessa.

Non è ammessa la presenza alla riunione del Consiglio Nazionale Direttivo che dovrà adottare il provvedimento sanzionatorio il socio che ricopra la carica di Consigliere nazionale.

Art. 13 – L'esercizio della carica avviene a titolo strettamente personale. Salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto e Regolamento non è prevista la rappresentanza nello svolgimento delle cariche associative. I membri dell'organo collegiale entrano in carica all'atto della elezione o nomina ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dall'organo la relativa deliberazione, a fronte di volontà di subentro preventivamente o contestualmente espressa dal subentrante. Gli organi collegiali durano in carica sino al subentro dei nuovi organi. Le dimissioni dalle cariche hanno carattere unilaterale recettizio e sono efficaci nel momento in cui giungono all'organo destinatario dello stesso.

Le persone che ricoprono cariche associative rispondono verso l'Associazione secondo le norme del mandato, nel rispetto di quanto previsto nel Codice Civile, con particolare riferimento alla corretta conduzione economico-amministrativa ed alla conservazione del patrimonio, fatta salva ogni eventuale ulteriore responsabilità prevista dalle Leggi e dalla normativa vigente. Le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative sono definite in apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 14 – Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato, produce efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo nazionale riceve la notifica della volontà di recedere.

Il recesso può essere comunicato anche alla sezione provinciale; nel qual caso sarà compito del Presidente del Consiglio Provinciale inoltrare la domanda di recesso alla Sede nazionale.

Art. 15 – Le persone che ricoprono cariche associative al pari degli altri Soci non possono percepire retribuzione o compenso dall'Associazione o da Ente Pubblico o da privati, per svolgere attività all'interno dell'Associazione, in quanto le cariche associative sono gratuite. E' previsto per

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91026540406
I Soci il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, nei limiti ed alle condizioni fissati dal Consiglio.
VIA OVIDIO
RIMINI

Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 16 - Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate nei tempi previsti dallo Statuto mediante comunicazione scritta, anche mediante fax o in via telematica, presso i recapiti comunicati dagli stessi componenti all'atto dell'accettazione o successivamente.

Sarà cura del componente comunicare con tempestività eventuali modifiche del proprio recapito.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo Nazionale pronuncia o delibera in merito alla espulsione o decadenza dei Consiglieri nazionali e procede alla loro sostituzione nominando il primo dei non eletti alla precedente Assemblea generale, che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea generale degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo Nazionale non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea a cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea generale, perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 18 - Il Consigliere Nazionale, oltre ai compiti collegiali previsti dallo Statuto:

- a) partecipa ad eventuali commissioni/comitati a lui affidati, provvede alla loro convocazione ed alla redazione dei relativi verbali, riferendo al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) attua i compiti specifici conferitigli dal Consiglio Direttivo Nazionale,
- c) mantiene il collegamento con le Sezioni provinciali a lui eventualmente affidate; contattandole con periodicità, verificando l'attuazione del programma delle attività e delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) promuove la costituzione di nuove Sezioni provinciali su incarico del Consiglio Direttivo Nazionale.

Comitato Scientifico

Art. 19 - Il Comitato Scientifico né composto da medici, ricercatori ed operatori professionali, consulenti dell'Associazione in tema di ricerca ed informazione scientifica, nonché di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale con mandato triennale rinnovabile in numero massimo di dieci elementi.

Il Comitato Scientifico potrà, a sua discrezione, nominare Commissioni a carattere temporaneo cui affidare compiti specifici.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Le Sezioni Provinciali o Territoriali

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91020540406

Art. 20 - Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale l'autorizzazione alla costituzione delle Sezioni Provinciali o Territoriali e la deliberazione della loro chiusura od il commissariamento. In tal caso ne nomina il Commissario.

Art. 21 - Le Sezioni Provinciali hanno per territorio di riferimento il territorio della provincia o il territorio di una costituenda provincia, purché la sua costituzione sia già stata decisa dagli organismi politici competenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in deroga a detto principio, è legittimato a costituire Sezioni Territoriali che possono comprendere il territorio di più Province. (es. Sezione territoriale di Abruzzo e Molise con sede in Pescara; Sezione territoriale di Calabria e Basilicata con Sede in Reggio Calabria)

Art. 22 - Nei limiti posti dallo Statuto e dal presente Regolamento le Sezioni provinciali hanno piena competenza attuativa delle finalità associative al proprio livello geografico rispetto all'intero territorio provinciale. Nell'ottica di reciproca collaborazione tra Sezioni provinciali, le stesse possono concordare che lo svolgimento di talune attività associative nel proprio territorio venga affidato o co-affidato a Sezione Provinciale diversa da quella competente territorialmente, che in ogni caso dovrà agire in modo integrato con la Sezione Provinciale di riferimento territoriale.

Art. 23 - Fatte salve le limitazioni di legge, le Sezioni provinciali, sotto l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, provvedono alla gestione associativa sul territorio.

Art. 24 - Le Sezioni Provinciali, nel perseguire i fini associativi, e nell'ambito delle attività previste dall'art. 1) dello Statuto, anche attraverso forze di volontariato aderenti ad altre organizzazioni:

- a) danno pratica attuazione alla realizzazione del programma generale dell'Associazione;
- b) promuovono ogni attività utile per il miglioramento delle condizioni delle persone bisognose di assistenza, in particolare sotto il profilo sanitario, sociale, culturale ed economico;
- c) svolgono opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- d) coordinano l'attività di eventuali Gruppi Operativi costituiti nel territorio.

Art. 25 - Per la costituzione di una nuova Sezione Provinciale, ove siano iscritti almeno dieci soci, o comunque quando ne ravvisi le condizioni, il Presidente Nazionale nomina un incaricato.

L'atto costitutivo ed il regolamento dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale ed ottenere il parere favorevole. Senza detto parere preventivo non potrà procedersi alla costituzione della Sezione territoriale.

Il consiglio Direttivo Nazionale, a suo insindacabile giudizio, potrà fornire direttamente lo statuto ed il regolamento che la costituenda sezione territoriale dovrà adottare.

La Sezione territoriale non potrà in nessun caso apportare modifiche allo statuto ed al regolamento senza il preventivo consenso scritto del Consiglio Direttivo Nazionale, che viene così ad assumere forza di parere vincolante.

Nel caso in cui la Sezione territoriale dovesse disattendere alle norme sopra specificate, emanando provvedimenti e/o modifiche dello statuto e del regolamento in palese contrasto con il dettato nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale è legittimato a deliberarne la chiusura e, se del caso, il commissariamento con l'intento di ristabilire la situazione di normalità.

Per le obbligazioni ed impegni di qualsivoglia natura, ivi comprese quelli avente natura patrimoniale, assunte dalle Sezioni Territoriali risponde in proprio il Consiglio Direttivo Provinciale o il soggetto che ha assunto l'obbligazione.

Nessuna responsabilità viene assunta direttamente o indirettamente dalla Associazione a livello nazionale.

Art. 26 - Se una Sezione Provinciale o territoriale non è costituita da un numero minimo di dieci Soci o non mantiene uno o più dei requisiti minimi di attività di cui al successivo punto, viene dichiarata chiusa dal Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto a comma

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91020540406

seguinte, ed il Presidente nazionale provvede, se ne esistono le condizioni, a nominare un nuovo
 VIA OVIDIO snc
 Incaricato.

RIMINI

RN

Nel caso in cui il mancato rispetto di uno o più requisiti specificati nel successivo articolo sia ascrivibile a temporanee condizioni di difficoltà organizzativa e gestionale e non sia indice di una situazione di inoperatività strutturale, il Consiglio Direttivo nazionale potrà valutare di caso in caso la singola situazione ed adottare i provvedimenti di volta in volta più opportuni.

Art. 27 - I livelli minimi di attività delle Sezioni Provinciali consistono, oltre al rispetto del programma di attività associativo generale, in:

- a) Effettuazione di un Congresso annuale dei soci, in cui vengono presentati e discussi rendiconto dell'esercizio e bilancio preventivo, relazione di attività annuale e programma di attività annuale, da effettuarsi entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio solare;
- b) Partecipazione a ciascuno dei degli eventi di rilievo nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi, anche attraverso la collaborazione e cooperazione con altre Sezioni provinciali;
- c) Rispetto degli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento, e dalle direttive vincolanti del Consiglio Direttivo nazionale, con particolare riguardo al tempestivo invio delle quote delle entrate conseguite di spettanza della Sede Nazionale; unitamente alla relative ricevute;
- d) Partecipazione al consolidamento del bilancio della Sede Nazionale mediante le rimesse di fondi disponibili con le modalità di cui al successivo art. 51).
- e) Partecipazione alla Assemblea generale e almeno una volta all'anno alla Conferenza dei Presidenti a mezzo del Delegato regionale.
- f) Presidio del capoluogo di provincia in cui insiste la Sezione Provinciale;
- g) Trasmissione alla Sede Nazionale, nei trenta giorni successivi all'approvazione, del rendiconto dell'esercizio e del bilancio preventivo, della relazione sull'attività annuale e sul programma di attività annuale, con particolare riguardo alle modalità relative al ripianamento di eventuali passività contratte nella gestione della Sezione.

Nel caso in cui una Sezione Provinciale non ottemperasse a quanto previsto dalle norme statutarie, dal presente regolamento e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, lo stesso è legittimato a revocare il mandato e le deleghe eventualmente conferite alla Sezione provinciale. In tali casi, per gravi motivi, il Consiglio Nazionale può deliberare la decadenza delle singole cariche ricoperte ed in presenza di gravi circostanza dell'intero Consiglio Provinciale. In tal caso nomina un Commissario che:

- a. subentra in toto nelle funzioni del Consiglio provinciale;
- b. provvede a convocare entro sei mesi gli aventi diritto per nuove elezioni, salvo proroga motivata conferita dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso in assenza delle condizioni di indizione delle elezioni;
- c. può avvalersi, per espletare il suo mandato, di persone residenti in zona.

Nel caso di commissariamento di una Sezione decadono dalla carica i Consiglieri provinciali, Se decade un soggetto che riveste la qualifica di Delegato regionale, è facoltà del Commissario nominare il Delegato in sua vece, che resterà in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Art. 28 - Sono Organi della Sezione provinciale:

- a) Il Congresso dei Soci si Sezione
- b) Il Presidente provinciale;
- c) Il Consiglio Direttivo provinciale
- d) Il Delegato Regionale

Il Congresso dei Soci

Art. 29 - Il Congresso dei soci è costituito da tutti i soci appartenenti alla circoscrizione territoriale, regolarmente iscritti al libro soci della Sezione provinciale o territoriale.

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91020540406

VIA OVIDIO

RIMINI

Art. 30 - Il Congresso dei Soci è ^{snc} convocato dal Consiglio Direttivo Provinciale; nel caso di primo ^{rn} Congresso elettivo dall'Incaricato. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro e non oltre il mese aprile di ogni anno, salvo casi di comprovata ed oggettiva necessità in cui il Consiglio Direttivo Nazionale potrà ammettere l'effettuazione del Congresso dei Soci comunque non oltre il mese di giugno dell'esercizio. Esso può essere tuttavia convocato in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo Provinciale lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti alla Sezione.

Art. 31 - Gli estremi di convocazione del Congresso dei Soci di Sezione devono essere trasmessi alla Sede Nazionale almeno quindici giorni prima dalla data di convocazione, anche tramite fax. La convocazione deve essere comunicata ai Soci almeno quindici giorni prima con lettera semplice; l'eventuale foglio informativo o circolare di Sezione tiene luogo di lettera semplice. La convocazione deve contenere: il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione - da tenersi il giorno successivo - l'ordine del giorno, la scheda di delega, la scheda di candidatura (in caso di Congresso elettivo), eventuali comunicazioni o pubblicazioni.

Art. 32 - Le sedute del Congresso dei Soci di Sezione Provinciale sono presiedute dal Presidente Provinciale o in caso di Congresso elettivo da un Consigliere Nazionale o un Socio di un'altra Sezione Provinciale delegati dal Presidente Nazionale. Il Congresso dei Soci di sezione Provinciale, quando se ne presenti la necessità e sempre in caso di elezioni, nomina un Segretario ed una Commissione scrutinatrice. E' compito della Commissione scrutinatrice accertare anche l'identità dei Soci aventi diritto al voto, anche richiedendo l'esibizione di un documento d'identità.

Art. 33 - I Congressi Elettivi dei Soci si tengono ogni tre anni nell'esercizio precedente il rinnovo delle cariche nazionali. I Congressi Elettivi dei Soci si tengono altresì a seguito di commissariamenti, di chiusure di Sezioni, per la costituzione di nuove Sezioni Provinciali, per l'elezione dei Consiglieri.

Nei Congressi elettivi dei Soci di Sezione le elezioni delle cariche previste dallo Statuto e dal Regolamento avvengono mediante scheda, tutelando la segretezza del voto ed a maggioranza relativa.

Le elezioni si svolgono in base ad una lista unica. Le candidature devono pervenire in Sezione Provinciale al più tardi cinque giorni prima della data di convocazione del Congresso dei Soci di Sezione e devono contenere un breve curriculum del candidato e le indicazioni di programmi ed ambiti di attività in cui intende operare.

Il Consiglio Direttivo Provinciale prepara un documento di presentazione dei candidati (in base alle schede dei candidati stessi) da distribuire nel corso del Congresso.

Le schede elettorali devono contenere, in ordine alfabetico, le esatte generalità dei candidati alle varie posizioni; non è prevista la possibilità di poter votare persone non indicate nella scheda elettorale.

Potranno essere eletti solo i soci con almeno un anno di anzianità.

Art. 34 - Nel caso di parità di preferenze tra due o più candidati, risulta eletto o designato chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine il più anziano di iscrizione all'associazione, e in subordine il più anziano di età.

Art. 35 - Lo svolgimento dei Congressi elettivi dei Soci è normalizzato da disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale in attuazione ed a completamento dello Statuto e Regolamento.

Art. 36 - Il Congresso dei Soci è valido in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione il Congresso delibera validamente qualunque sia il numero di presenti di persona o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. Art. 37 del Congresso dei Soci:

a) approva la relazione dell'attività svolta e il rendiconto di esercizio di Sezione presentati dal Consiglio Direttivo Provinciale; discute e approva il bilancio preventivo ed il programma di attività formulato dal consiglio Direttivo stesso; con particolare riguardo alle modalità relative al ripianamento di eventuali passività contratte nella gestione della Sezione.

c) esprime eventuali proposte da sottoporre all'Assemblea Generale, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno, ivi compreso la elezione di eventuali Delegati mancanti.

Nel caso in cui il Congresso dei Soci non approvi la relazione di attività o il rendiconto dell'esercizio, fornendone motivazione e previa richiesta di chiarimenti al Consiglio Direttivo Provinciale, l'intero Consiglio Direttivo Provinciale decade. In questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che provvede ad indire nuove elezioni entro 6 mesi, salvo proroga motivata autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso in assenza delle condizioni per l'indizione del Congresso elettivo.

Il Presidente provinciale

Art. 38 - Il Presidente provinciale viene nominato al proprio interno dal Consiglio Direttivo Provinciale. Il Presidente provinciale sovrintende e coordina le attività della Sezione Provinciale ed ha potere di rappresentanza e di firma sociale entro i limiti stabiliti dallo Statuto.

Il Presidente provinciale:

- a) presiede il Consiglio Direttivo Provinciale
- b) vigila affinché siano osservate le norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo nazionale;
- c) ha la responsabilità generale e patrimoniale della conduzione e del buon andamento della Sezione;
- d) sovrintende all'attuazione delle indicazioni dei Congressi dei Soci di Sezione.
- e) partecipa all'elezione del Delegato Regionale che deve essere eletto tra i Presidenti delle sezioni provinciali .

Art. 39 - Il Presidente non ha la facoltà di assumere in proprio decisioni che spettano al Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale

Art. 40 - Il Consiglio Direttivo Provinciale è costituito di cinque membri eletti su una unica lista dal Congresso dei Soci. Il Consiglio Direttivo Provinciale resta in carica tre anni ovvero, in caso di decadenza, per la minore durata del mandato. I Consiglieri Provinciali possono essere rieletti.

L'elezione dei Consiglieri Provinciali avviene secondo i seguenti criteri:

- si procede all'elezione all'interno di una unica lista di candidati in funzione dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- potranno essere eletti solo i soci che alla data di cui sopra hanno maturato un anno di anzianità;

Art. 41 - Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente Provinciale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo Provinciale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente Provinciale. Le votazioni debbono essere effettuate a maggioranza e sono palesi, salvo diversa decisione preventivamente concordata dai Consiglieri. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente Provinciale per iscritto o verbalmente almeno dieci giorni prima della data fissata, comunicando anche l'ordine del giorno. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione venga effettuata per iscritto, anche via fax o telematica. Il subentro avviene nel caso

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91020540406
 di decadenza di Consiglieri Provinciali attraverso l'ingresso della carica dei candidati non eletti che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In casi di esaurimento delle graduatorie dei candidati non eletti il Consiglio Direttivo Provinciale provvede ad indire le elezioni dei Consiglieri mancanti non oltre il termine del successivo congresso dei Soci. Se per qualsiasi motivo il Consiglio Direttivo Provinciale risulta composto da meno di cinque Consiglieri, tutto il Consiglio decade. In questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario, che provvede ad indire nuove elezioni entro 6 mesi, salvo proroga motivata autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso in assenza delle condizioni per l'indizione del Congresso elettivo.

Art. 42 - Il Consiglio Direttivo Provinciale:

- a) nel corso della sua prima seduta elegge tra i suoi componenti, ed indipendentemente dal numero dei suffragi ricevuti al Congresso elettivo dei Soci, il Presidente Provinciale, Vicepresidente Provinciale, il Tesoriere Provinciale, il Segretario Provinciale. Il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare in casi particolari la designazione di un Tesoriere Provinciale scelto tra persone non componenti il Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) presenta ogni anno all'approvazione del Congresso dei Soci la relazione ed il rendiconto economico sull'attività dell'anno concluso, nonché il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo, copia delle relazioni deve essere inviata alla Sede Nazionale.
- c) è delegato e provvede, nei limiti definiti nello Statuto, alla gestione corrente dei mezzi finanziari, del patrimonio in dotazione alla sezione Provinciale ed eventualmente del personale, e a tal fine ha la rappresentanza dell'Associazione nel corrispondente ambito territoriale;
- d) può pronunciare la decadenza dei Consiglieri Provinciali che, in assenza di legittimo impedimento, non intervengano a tre riunioni consecutive;
- e) invia tempestivamente alla Sede Nazionale le proprie deliberazioni su materie che possono richiedere l'intervento dello stesso;
- g) costituisce, ove necessario Gruppi Operativi nella Provincia, ne nomina i responsabili, ne determina le competenze e l'ambito di attività.

Art. 43 - I verbali delle riunioni del Congresso dei Soci e del Consiglio Direttivo Provinciale vanno redatti su apposito registro vidimato dalla Sede Nazionale, vanno inviati in copia entro trenta giorni alla Sede Nazionale.

Il Delegato Regionale

Art. 44 - Il Delegato regionale è eletto tra i Presidenti provinciali o territoriali e rappresenta l'intero territorio regionale all'Assemblea nazionale dell'associazione.

I Delegati Regionali devono essere eletti tra i Presidenti provinciali o territoriali di quella determinata Regione.

Potranno essere eletti solo coloro che abbiano maturato almeno un anno di anzianità in qualità di socio ordinario.

Ogni Delegato regionale deve intervenire personalmente all'Assemblea dei soci e non può delegare il proprio voto ad altri.

Se in una Regione non c'è pluralità di Sezioni provinciali o territoriali, la qualifica di Delegato regionale sarà rivestita dal Presidente della Sezione provinciale esistente, in attesa che il numero delle Sezioni diventi di due o più unità. Entro sei mesi dal verificarsi di tale evento, si procederà alla elezione del Delegato regionale, scelto tra i Presidenti delle Sezioni territoriali.

La qualifica di delegato è considerata carica associativa ad ogni effetto.

Per la elezione del Delegato Regionale valgono le stesse regole previste per la elezione del Presidente Provinciale.

Il Delegato regionale dovrà partecipare alle assemblee nazionali e farsi portavoce delle problematiche legate al suo territorio.

Egli funge da coordinatore del proprio territorio, intrattenendo un rapporto continuativo e costante con tutti i Presidenti Provinciali o Territoriali al fine di favorire una migliore integrazione tra le realtà di uno stesso territorio, facilitando lo scambio di opinioni ed esperienze.

In caso di cessazione o decadenza del Delegato Regionale, il Consiglio Direttivo nazionale è autorizzato a nominare un suo sostituto, che resterà in carica fino a quando i Presidenti

OB

AD

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91020540406

provinciali o territoriali non procederanno a nuove elezioni, che dovranno avvenire entro sei mesi dalla data di nomina del sostituto.^{snc}

VIA CIVILTÀ

RIMINI

RN

Costituzione di una nuova Sezione Provinciale o Territoriale - Incaricato

Art. 45 - L'incaricato per la costituzione di una nuova Sezione ha il compito di creare le condizioni per provvedere ad organizzare il primo Congresso elettivo dei Soci, entro un anno dalla sua nomina, e può farsi assistere, in tale periodo, da un Comitato Promotore da lui stesso nominato.

Art. 46 - E' sua competenza raccogliere contributi associativi e donazioni nei limiti previsti dall'apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Può disporre di questi fondi per sostenere le spese ordinarie necessarie; deve in ogni caso rendere conto, secondo le norme previste per le Sezioni, di ogni movimento economico da lui gestito. Non è competenza dell'Incaricato organizzare servizi e prendere impegni per conto della Associazione. Il riferimento dell'Incaricato è il Presidente di Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 47 - Quando si costituisce una nuova Provincia o si modifica la estensione territoriale di Province esistenti anche la diffusione territoriale dell'Associazione si modifica, adeguandosi. Se la Sezione Provinciale esistente perde Consiglieri, che faranno riferimento alla costituenda Sezione Provinciale, o cede ad altra Sezione Provinciale Soci con qualifica di Consigliere residenti in territori passati ad altra Provincia, in numero inferiore a cinque, provvede alla loro sostituzione, chiamando al ruolo di Consigliere i Soci votati, ma non eletti al precedente Congresso elettivo.

Art. 48 - La Sezione Provinciale di nuova costituzione riceverà dalle rispettive Sezioni Provinciali la metà della quota eccedente del contributo associativo che ogni Socio residente nella nuova Provincia ha versato alla Sezione Provinciale di provenienza. Nel caso di iniziative e manifestazioni in corso che riguardino sia il territorio della nuova Provincia che quello della Provincia già esistente, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà a normalizzare le competenze attive e passive delle rispettive Sezioni.

Art. 49 - Alla Sezione di nuova costituzione le Sezioni di origine forniscono l'elenco dei rispettivi Soci, dei simpatizzanti, sostenitori e tutte le informazioni che possano essere utili.

Gestione amministrativa

Art. 50 - La gestione amministrativa e fiscale delle Sezioni territoriali è autonoma rispetto a quella nazionale. Ciascuna sede pertanto provvederà ad istituire propri libri e registri contabili, preventivamente vidimati dalla Sede Nazionale.

Le norme per una corretta impostazione e tenuta delle operazioni contabili sono contenute in un apposito manuale operativo, redatto dal consiglio Direttivo Nazionale, che verrà inviato al momento della istituzione di una Sede territoriale.

Art. 51 - Sono di competenza nazionale:

- i contributi pervenuti a vario titolo direttamente alla Sede nazionale anche s provenienti da Province in cui esiste la Sezione provinciale;
- i contributi ottenuti con operazioni speciali organizzate dalla Sede nazionale e che interessano le Province. Per le operazioni organizzate dalla Sede Nazionale e che comportino il contributo operativo delle sezioni provinciali, il Consiglio Direttivo Nazionale deciderà di volta in volta la destinazione e la ripartizione dei fondi raccolti.
- I contributi straordinari, intendendo per tali le donazioni, i legati, i lasciati e quant'altro ad essi afferenti, ottenuti dalle Sezioni provinciali, verranno ripartiti:
- quanto al 70% di competenza della Sede Provinciale;
- quanto al 30% di competenza della Sede Nazionale.

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 91030540406

Art. 52 - Le Sezioni Provinciali non possono destinare direttamente, in qualsiasi forma, la loro quota di competenza derivante dalle entrate straordinarie (contributi, donazioni, legati, lasciti) a Enti o istituzioni, private o pubbliche, nonché ad operatori sociali e/o sanitari, a qualsivoglia titolo, inclusa l'assegnazione di attrezzature.

Ogni capitolo di spesa, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 53 - Le Sezioni Provinciali sono impegnati nel sostenere, promuovere e finanziare le attività della Fondazione ISAL con la quale l'Associazione costituisce una medesima ed unitaria struttura. Essi possono emanare bandi per l'assegnazione di borse di studio e premi per lavori scientifici e per tesi laurea o di diploma in materia di assistenza all'uomo sofferente purchè:

a - l'iniziativa ed in particolare il bando vengano preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale;

b - l'iniziativa abbia rilevanza ai fini di una promozione a livello territoriale dell'Associazione;

c - ogni esborso relativo alle somme da destinare a quanto sopra specificato ed ogni spesa per la diffusione del bando e la gestione dell'iniziativa siano sostenute da un finanziatore esterno all'Associazione.

Art. 54 - in caso di particolari esigenze, è facoltà dell'Assemblea Generale chiedere alle Sezioni Provinciali contributi straordinari finalizzati.

Art. 55 - L'associato non ha la facoltà di promuovere iniziative di raccolta fondi senza che tale iniziativa sia fatta propria dalla Sezione provinciale di appartenenza.

Art. 56 - L'instaurazione ed il rinnovo di rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato che prevedono lo svolgimento del rapporto presso le Sezioni Provinciali sono di esclusiva loro competenza, così come lo saranno tutti i costi di gestione del personale, sia per quanto attiene l'aspetto retributivo che contributivo.

Art. 57 - Il Consiglio Direttivo Nazionale con propria deliberazione provvede ad emanare circolari interpretative ed attrattive del presente regolamento.

Art. 58 - per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento il Consiglio Direttivo Nazionale può emanare con propria deliberazione direttive temporanee vincolanti, da sottoporre all'approvazione della successiva Assemblea Generale.

Articolo 59 - Avanzi di gestione

59.1. - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni senza fini di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 60 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni senza fini di lucro o a fini di pubblica utilità.

Articolo 61 - Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo

ASSOCIAZIONE AMICI DI ISAL

C.F. 31020540406

VIA OVIDIO

RIMINI

dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, su istanza della parte più diligente, provvedere il Presidente del Tribunale di Rimini.

Articolo 62 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V in quanto compatibile, nonché a tutte le norme speciali vigenti in materia.

